



## Condizioni Generali di Vendita – SI Trading GmbH

### 1. Ambito d'applicazione, forma

(1) Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutte le relazioni commerciali che noi intratteniamo con i nostri clienti ("Acquirente"). Le CGV valgono solo se l'Acquirente è un imprenditore ai sensi dell'art. 14 del codice civile tedesco (BGB), una persona fisica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.

(2) Le CGV valgono, in particolare, per i contratti aventi per oggetto la vendita e/o fornitura di beni mobili materiali ("merce") a prescindere dal fatto che detta merce sia prodotta in proprio o acquistata da altri fornitori ai sensi degli artt. 433, 650 del codice civile tedesco (BGB). Salvo accordo contrario, si applicano le CGV nella versione valida al momento dell'ordine dell'Acquirente o comunque nell'ultima versione comunicatagli per iscritto come accordo quadro anche per contratti futuri analoghi senza che si debba in ogni singolo caso da parte nostra fare espressamente riferimento ad esse.

(3) Le nostre CGV si applicano in via esclusiva. Eventuali condizioni contrattuali dell'Acquirente divergenti o contrastanti costituiranno parte integrante del contratto solo nella misura in cui la validità delle stesse è da noi espressamente riconosciuta. Tale requisito del consenso si applica in ogni caso ed anche, ad esempio, qualora noi, essendo a conoscenza delle condizioni generali di contratto dell'Acquirente, effettuiamo la fornitura allo stesso senza riserva.

(4) Accordi individuali stipulati in singoli casi con l'Acquirente (comprese clausole accessorie, integrazioni e modifiche), prevalgono in ogni caso sulle presenti CGV. Per il contenuto di detti accordi fanno fede, salvo prova contraria, un contratto scritto e/o la nostra conferma scritta.

(5) Le dichiarazioni e notifiche di rilevanza giuridica dell'Acquirente in relazione al contratto (ad esempio fissazione di termini, notifica di difetti, revoca o riduzione) devono essere formulate per iscritto o in forma testuale (ad esempio lettera, e-mail o telefax). Restano impregiudicati i requisiti di forma previsti dalla legge e ulteriori riscontri in caso di dubbi in merito alla legittimità del dichiarante.

(6) I riferimenti alla validità di norme giuridiche hanno valore puramente esplicativo. Anche senza tale chiarificazione si applicano pertanto le norme di legge nella misura in cui le stesse non sono direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.

### 2. Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte sono formulate senza impegno e non sono vincolanti. Ciò vale anche in caso di cessione all'Acquirente da parte nostra di cataloghi, documentazioni tecniche (ad esempio disegni, progetti, certificati, riferimenti a norme DIN), o altre descrizioni di prodotti o documentazioni, anche in formato elettronico, di cui noi ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore.

(2) L'ordine della merce da parte dell'Acquirente costituisce un'offerta di contratto vin-

colante. Salvo diverso accordo riportato sull'ordine, abbiamo la facoltà di accettare tale offerta entro 3 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della stessa da parte nostra.

(3) La dichiarazione di accettazione può avvenire per iscritto (ad esempio tramite conferma d'ordine) oppure mediante la spedizione della merce all'Acquirente. Altri tipi di comportamento da parte nostra, in particolare il silenzio, non possono ingenerare nell'Acquirente alcun legittimo affidamento sulla conclusione del contratto. Per eventuali modifiche del contratto è sempre richiesta la conferma scritta da parte nostra. Le conferme del contratto prodotte dal cliente restano prive di efficacia anche senza opposizione da parte nostra.

### **3. Termine e ritardo di consegna**

(1) Il termine di consegna viene concordato di volta in volta o da noi indicato al momento dell'accettazione dell'ordine. In caso contrario, il tempo di consegna sarà di circa 10 giorni a partire dalla data di stipula del contratto. Abbiamo la facoltà di spedire la merce anche prima del termine concordato o di fissare la data di consegna entro il termine pattuito. Siamo altresì autorizzati ad adempiere ad obblighi contrattuali successivamente al termine previsto a condizione che il cliente venga informato in merito al superamento del termine e che gli sia comunicato un intervallo di tempo per l'adempimento successivo. Il cliente può opporsi all'adempimento successivo annunciato entro un congruo lasso di tempo nel caso in cui la posticipazione risulti essere irragionevole.

(2) Nella misura in cui noi non riusciamo a rispettare i tempi di consegna vincolanti per ragioni non imputabili alla nostra responsabilità (indisponibilità della prestazione), sarà nostra cura informare tempestivamente l'Acquirente e comunicargli contestualmente il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non è disponibile nemmeno allo scadere del secondo termine, abbiamo la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto; un'eventuale corrispettivo già versato dall'Acquirente sarà da noi prontamente rimborsato. Sussiste indisponibilità della prestazione in tal senso, in particolare, in caso di non puntuale fornitura alla nostra impresa da parte del nostro subfornitore, qualora abbiamo implementato una congrua operazione di copertura, non risulti alcuna colpa nostra o del nostro subfornitore o non vi sia per noi, nel caso specifico, l'obbligo di approvvigionamento.

(3) Il verificarsi di un eventuale ritardo di consegna da parte nostra è determinato sulla base dalla legge vigente. In ogni caso è comunque necessario un sollecito da parte dell'Acquirente. In caso di ritardo di consegna da parte nostra, l'Acquirente può richiedere il risarcimento in via forfettaria del danno subito a causa del suddetto ritardo. Il forfait di risarcimento del danno ammonta, per ogni settimana solare completa di ritardo, allo 0,5% del prezzo netto (valore di fornitura), tuttavia fino ad un massimo complessivo del 5% del valore di fornitura della merce fornita in ritardo. Resta impregiudicato il nostro diritto di dimostrare che all'Acquirente non è stato arrecato alcun danno o che il danno subito è considerevolmente inferiore all'importo forfait summenzionato.

(4) Restano impregiudicati i diritti dell'Acquirente di cui al numero 8 delle presenti CGV e i diritti a noi spettanti per legge, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad esempio per l'impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento successivo).

### **4. Fornitura, passaggio del rischio, presa in consegna e ritardo nell'accettazione**

(1) La spedizione viene effettuata franco magazzino. Il magazzino costituisce anche il luogo di adempimento per la fornitura e per un eventuale adempimento successivo. Su richiesta e a spese dell'Acquirente la merce sarà spedita ad un altro luogo di destinazione (vendita a distanza). Non siamo tenuti ad informare il cliente in merito alla spedizione o ad assicurare il trasporto. Salvo che non sia stato diversamente conve-

nuto, abbiamo la facoltà di stabilire noi stessi la modalità di spedizione (in particolare l'impresa di trasporti, il metodo di trasporto, l'imballaggio).

(2) Il rischio di distruzione o deterioramento fortuito della merce viene trasferito all'Acquirente al più tardi all'atto della consegna della merce all'Acquirente stesso. Tuttavia, in caso di vendita a distanza, il rischio di distruzione e deterioramento fortuito della merce, nonché di ritardo, viene trasferito già all'atto della spedizione della merce al corriere, vettore o altro terzo o ente incaricato dell'esecuzione della spedizione. Per la consegna è ininfluyente[K1] se l'Acquirente è in ritardo nell'accettazione.

(3) In caso di ritardo nell'accettazione, inadempimento ad obblighi di collaborazione da parte dell'Acquirente o di ritardo della consegna per altri motivi imputabili alla responsabilità dell'Acquirente, abbiamo la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese supplementari (ad esempio spese di magazzinaggio) conseguenti. In tal caso è previsto un risarcimento forfettario pari allo 0,5% del prezzo di vendita per ciascuna settimana solare a decorrere dal termine di consegna ovvero, in assenza di un termine di consegna, dalla data di comunicazione dell'avvenuto approntamento della merce per la spedizione, e comunque fino ad un massimo complessivo del 5%, e del 10% nel caso di mancato ritiro definitivo. Il risarcimento forfettario dovuto in base a quanto sopra esposto è limitato al danno prevedibile in base al normale corso delle cose.

Restano impregiudicati la facoltà di dimostrare un'eventuale maggiore entità del danno e i diritti a noi spettanti per legge (in particolare rimborso di spese supplementari, indennizzo adeguato, risoluzione); il suddetto importo forfettario sarà tuttavia detratto da eventuali ulteriori rivendicazioni pecuniarie. Resta impregiudicato il diritto dell'Acquirente di dimostrare che a noi non è stato arrecato alcun danno o che il danno subito è considerevolmente inferiore all'importo forfait summenzionato.

## **5. Prezzi e condizioni di pagamento**

(1) Salvo specifica disposizione in altro senso, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto che s'intendono franco magazzino, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I pagamenti devono essere effettuati in EURO, tramite bonifico, senza detrazione né addebito di costi o spese, su un conto da noi indicato. Ai fini della puntualità del pagamento fa fede l'accredito senza riserve sul conto bancario.

(2) Il prezzo d'acquisto è dovuto e da pagarsi entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura e consegna e/o ritiro della merce. Tuttavia, abbiamo la facoltà, anche nell'ambito di un rapporto commerciale continuativo, di effettuare in qualsiasi momento una fornitura, in tutto o in parte, solo dietro pagamento anticipato. La nostra intenzione di riservarci tale diritto sarà dichiarata al più tardi alla conferma dell'ordine.

(3) Una volta scaduto il termine di pagamento summenzionato, l'Acquirente sarà in mora di pagamento. Sul prezzo d'acquisto dovranno essere calcolati, per il periodo del ritardo, gli interessi di mora di volta in volta previsti dalla legge. Ci riserviamo il diritto di rivendicare il risarcimento di ulteriori danni causati dal ritardo. Resta impregiudicato il nostro diritto di rivendicare nei confronti dei commercianti gli interessi di mora ai tassi commerciali ai sensi dell'art. 353 del codice commerciale tedesco (HGB).

(4) All'Acquirente spettano i diritti di compensazione o ritenzione solo nella misura in cui la sua pretesa è incontestata o accertata giudizialmente in via definitiva. In caso di difetti della consegna, resta impregiudicata la reciprocità per l'Acquirente, in particolare ai sensi di quanto specificato al punto 7, par. 6, frase 2 delle presenti CGV.

(5) Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, dovesse emergere (ad esempio per istanza di apertura di un procedimento di insolvenza) che il nostro diritto al pagamento del prezzo di vendita è a rischio per la scarsa solvibilità dell'Acquirente, abbiamo la facoltà, per legge, di rifiutarci di erogare la prestazione e, dopo aver eventualmente fissato una scadenza, di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 321 del codice civile tedesco (BGB). In caso di contratti per la produzione di beni infungibili

(prodotti unici), abbiamo la facoltà di dichiarare immediatamente la revoca; restano impregiudicate le norme di legge sulla superfluità della fissazione di un termine.

(6) In riferimento ai dispositivi medici acquistati da noi, il cliente non intraprenderà né effettuerà alcuna operazione commerciale che sia vietata ai sensi delle norme vigenti, in particolare del diritto sui dispositivi medici e sul commercio con l'estero con esclusione del diritto statunitense sul controllo delle esportazioni. Nella misura in cui il cliente non è sicuro se tale divieto sussiste o meno, è tenuto a consultarsi con noi.

## **6. Patto di riservato dominio**

(1) Fino al pagamento completo di tutti i crediti attuali e futuri a noi spettanti in base al contratto d'acquisto e ad un eventuale rapporto commerciale continuativo (credito garantito), ci riserviamo il diritto di proprietà sulla merce venduta.

(2) La merce venduta con patto di riservato dominio non può essere data in pegno né trasferita a titolo di garanzia a terzi prima del pagamento completo di quanto dovuto. L'Acquirente è tenuto ad informarci tempestivamente per iscritto qualora sia stata presentata istanza di apertura di un procedimento di insolvenza o in caso di accessi di terzi (ad esempio pignoramenti) alle merci a noi appartenenti.

(3) In caso di condotta dell'Acquirente non conforme ai termini del contratto, in particolare in caso di mora nel pagamento, abbiamo la facoltà di recedere dal contratto stesso in base alle disposizioni di legge e/o di richiedere la riconsegna della merce in base al patto di riservato dominio. La richiesta di riconsegna non implica la contestuale dichiarazione di risoluzione; abbiamo anzi la facoltà di richiedere unicamente la riconsegna della merce e di riservarci il diritto di risoluzione del contratto. Se l'Acquirente non paga il prezzo d'acquisto

dovuto, noi possiamo rivendicare questi diritti solo previa concessione all'Acquirente di un termine commisurato o qualora tale fissazione di un termine in base alle disposizioni di legge sia superflua.

(4) Fino alla risoluzione ai sensi di quanto specificato alla lettera (b), l'Acquirente ha la facoltà di cedere a sua volta la merce nell'ordinario corso degli affari. In tal caso si applicano in via complementare le seguenti disposizioni.

(A) L'Acquirente cede a noi fin d'ora in toto, a titolo di garanzia, i crediti nei confronti di terzi derivanti dall'ulteriore vendita della merce. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi dell'Acquirente di cui al par. 2 valgono anche in relazione ai crediti ceduti.

(b) Alla riscossione del credito rimane autorizzato, oltre a noi, l'Acquirente. Noi ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che l'Acquirente ottempera ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti e non sussistono problemi di solvibilità, e nella misura in cui noi non rivendichiamo il patto di riservato dominio esercitando il diritto di cui al par. 3. Qualora, tuttavia, ciò dovesse a venire, potremo richiedere la restituzione dei crediti ceduti e la relativa notifica ai rispettivi debitori da parte dell'Acquirente che dovrà fornire tutti i dati necessari per la riscossione consegnando la relativa documentazione e notificare la cessione ai debitori (terzi). In tal caso abbiamo altresì il diritto di revocare la facoltà dell'Acquirente di rivendere a sua volta la merce sottoposta a patto di riservato dominio.

(c) Se il valore di realizzo delle garanzie supera di più del 10% i nostri crediti, noi, su richiesta dell'Acquirente, svincoleremo delle garanzie a nostra discrezione.

## **7. Rivendicazioni dell'Acquirente per vizi della cosa**

(1) Per i diritti dell'Acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (compresi eventuali errori di consegna o spedizioni in quantità minore) si applicano le norme di legge, salvo quanto altrimenti disposto in appresso. In tutti i casi restano impregiudicate le disposizioni di legge specifiche per le forniture finali della merce non trasformata ad un consumatore anche qualora quest'ultimo non l'abbia ulteriormente trasformata (regresso del fornitore ai sensi dell'art. 478 del codice civile tedesco). Le rivendicazioni per regresso del fornitore sono escluse nel caso in cui la merce affetta da vizi sia

stata ulteriormente trasformata dall'Acquirente o da un altro imprenditore.

(2) Fondamento della nostra responsabilità per vizi della cosa è soprattutto l'accordo stipulato sulla natura della merce. A titolo di accordo sulla natura della merce valgono le descrizioni dei prodotti e i dati forniti dal produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono stati da noi resi pubblici (in particolare nei cataloghi o alla nostra homepage [www.sitrading.de](http://www.sitrading.de)) all'atto della conclusione del contratto.

(3) In assenza di un accordo specifico sulla natura della merce, si dovrà valutare ai sensi della normativa vigente se sussista o meno un difetto (art. 434 par. 1 fr. 2 e 3 del codice civile tedesco). Tuttavia, per eventuali dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad esempio messaggi pubblicitari) a noi non segnalate dall'Acquirente come decisive per lo stesso ai fini della vendita, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

(4) Le rivendicazioni dell'Acquirente per vizi della cosa presuppongono che egli abbia ottemperato ai propri obblighi di controllo e di denuncia ai sensi degli artt. 377, 381 del codice commerciale tedesco (HGB). Qualora alla consegna, all'ispezione o in un successivo momento dovesse emergere un difetto, esso dovrà esserci tempestivamente segnalato per iscritto. In ogni caso i vizi evidenti devono essere segnalati per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla

consegna e quelli non riscontrabili all'ispezione entro un uguale periodo di tempo a decorrere dalla data in cui sono stati scoperti. Qualora l'Acquirente ometta di effettuare un'adeguata ispezione e/o di notificare il difetto, è esclusa la nostra responsabilità per il difetto non tempestivamente o regolarmente segnalato in base alle disposizioni di legge.

(5) Se il bene consegnato è difettoso, abbiamo la possibilità di scegliere se provvedere all'adempimento successivo mediante l'eliminazione del difetto (riparazione) o alla fornitura di un bene esente da vizi (fornitura sostitutiva). Resta impregiudicato il nostro diritto di negare l'adempimento successivo alle condizioni previste dalla legge.

(6) Abbiamo la facoltà di subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento da parte dell'Acquirente del prezzo esigibile. L'Acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di vendita equa e commisurata al difetto.

(7) L'Acquirente è tenuto a concederci l'opportunità di provvedere all'adempimento successivo e il tempo necessario per farlo, e in particolare a consegnarci la merce contestata per poter effettuare le dovute verifiche. In caso di fornitura sostitutiva, l'Acquirente è tenuto a restituirci il bene difettoso nel rispetto delle disposizioni di legge.

(8) Le spese sostenute ai fini della verifica e dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, infrastruttura, manodopera e materiali, nonché eventuali spese di montaggio e smontaggio, sono a nostro carico o da noi rimborsati, come previsto dalla normativa vigente, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, abbiamo la facoltà di esigere dall'Acquirente il rimborso delle spese derivanti dalla richiesta ingiustificata di un'azione correttiva (in particolare dei costi di ispezione e trasporto) a meno che l'Acquirente non fosse nell'impossibilità di riscontrare l'assenza del difetto.

(9) In casi urgenti, ad esempio in presenza di rischi per la sicurezza operativa o allo scopo di prevenire danni sproporzionati, l'Acquirente ha il diritto di provvedere in prima persona alla correzione del difetto e di richiedere a noi il rimborso delle spese oggettivamente necessarie. In merito ad un'eventuale esecuzione diretta in tal senso noi dovremo essere informati, possibilmente in via anticipata. Il diritto all'esecuzione diretta non sussiste nei casi in cui abbiamo la facoltà di negare l'adempimento successivo in base alle disposizioni di legge.

(10) In caso di insuccesso nell'adempimento successivo, di scadenza infruttuosa di un termine equo da stabilirsi da parte dell'Acquirente per l'adempimento successivo, o qualora la fissazione di tale termine risulti essere superflua, l'Acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto o il diritto a una riduzione del prezzo di acquisto. Tuttavia, in caso di vizio non trascurabile il diritto di regresso non sussiste.

(11) I diritti dell'Acquirente al risarcimento dei danni ovvero al rimborso di spese inutili sussistono anche per vizi solo nei casi previsti al numero 8 e sono, per il resto, esclusi.

## **8. Altre responsabilità**

(1) Salvo diverse disposizioni contenute nelle presenti CGV, comprese le clausole seguenti, in caso di eventuale violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali noi rispondiamo in base alle disposizioni di legge.

(2) Per il risarcimento dei danni rispondiamo, indipendentemente dalle basi giuridiche di riferimento, nei limiti della responsabilità per dolo o colpa grave. In caso di semplice negligenza rispondiamo, con riserva dei limiti di responsabilità stabiliti dalla legge (ad esempio diligenza nella gestione dei propri affari; violazione non trascurabile di obblighi) solo a) per danni risultanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute,

b) per danni risultanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento rende in primo luogo possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui adempimento la controparte fa regolarmente affidamento e può contare); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente riscontrabile.

(3) I limiti di responsabilità di cui al par. 2 si applicano anche in caso di violazioni di obblighi da parte o a favore di persone la cui colpa è imputabile alla nostra responsabilità in base alle disposizioni di legge. Non valgono nella misura in cui noi abbiamo in malafede o messo di menzionare un difetto o prestato una garanzia per la natura della merce e per diritti spettanti all'Acquirente in base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

(4) Per una violazione di obblighi che non consiste in un difetto, il recesso o la revoca da parte dell'Acquirente sono ammessi solo qualora la violazione sia imputabile a noi. Per il resto valgono le condizioni e le conseguenze giuridiche previste dalla legge.

(5) In ogni caso i diritti al risarcimento dei danni che sono riconducibili alle nostre prestazioni o ai nostri prodotti sono limitati al doppio del valore dell'ordine.

## **9. Prescrizione**

(1) In deroga a quanto previsto dall' art. 438 par. 1 n. 3 del codice civile tedesco (BGB), il termine di prescrizione generale per i diritti relativi a vizi materiali e giuridici è di un anno e decorre dalla data di consegna. Qualora sia stato pattuito il ritiro della merce, il termine di prescrizione decorre dalla data di ritiro.

(2) Restano impregiudicate le norme di legge specifiche sulla prescrizione, in particolare l'art. 438 par. 1 n. 1, par. 3, artt. 444, 445b del codice civile tedesco (BGB).

(3) I termini di prescrizione del diritto della vendita di cui sopra valgono anche per i diritti al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali che si basano su un vizio della merce, a meno che l'eventuale applicazione della regolare prescrizione di legge (artt. 195, 199 del codice civile tedesco) non comporti, nel caso specifico, una riduzione della prescrizione. Tuttavia, i diritti al risarcimento dei danni dell'Acquirente ai sensi di quanto specificato al numero 8 par. 2 frasi 1 e 2 (a), e in base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti

cadono in prescrizione esclusivamente secondo i termini di prescrizione di legge.

## **10. Scelta del diritto applicabile, foro competente e altre disposizioni**

(1) Per le presenti CGV e il rapporto contrattuale fra la nostra impresa e l'Acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione delle leggi uniformi internazionali, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

(2) Se l'Acquirente è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, foro competente esclusivo (anche internazionale) per tutte le controversie de-

rivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è quello della nostra sede di Mannheim. Lo stesso vale nel caso in cui l'Acquirente è imprenditore ai sensi dell'art. 14 del codice di civile tedesco (BGB). In ogni caso, tuttavia, abbiamo anche la facoltà di proporre ricorso nel luogo di adempimento dell'obbligo di fornitura ai sensi delle presenti CGV o di un'intesa individuale prevalente, o presso il foro generale di competenza del cliente. Disposizioni di legge prevalenti, in particolare relative a competenze esclusive, restano impregiudicate.

(3) Salvo eventuale opposizione in forma testuale da parte del cliente, noi trattiamo i dati personali da noi acquisiti dal cliente stesso nell'esecuzione delle attività disciplinate nelle presenti CGV e nel rispetto delle stesse.

(4) Il cliente ci informerà immediatamente per iscritto in caso di coinvolgimento o intervento di autorità in un contesto più ampio in relazione ai dispositivi medici. Il cliente avrà inoltre cura di mantenere sotto osservazione i dispositivi medici forniti e di informarci tempestivamente per iscritto qualora sussistano motivi di preoccupazione in merito ad eventuali pericoli per terze persone derivanti dai dispositivi stessi.

(5) Qualora disposizioni delle presenti CGV dovessero essere in tutto o in parte invalide, perdere di efficacia, o essere escluse per l'adozione di un accordo speciale, resta impregiudicata la validità delle restanti disposizioni.

**Ultimo aggiornamento: Aprile 2020**